

COMUNE DI ZERI  
(PROVINCIA DI MASSA CARRARA)

ORIGINALE

Codice ente	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 7 in data: <b>29.03.2019</b>	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**

**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE TARIFFE TASI ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **10.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

---

1 - PETACCHI CRISTIAN	Presente	
2 - NOVELLI SECONDO	Presente	
3 - ANGIOLINI CINZIA	Presente	
4 - BRUZZONI MARCO	Assente	
5 - BARATTA GINO	Presente	
6 - TERZI DESIRE'	Assente	
7 - VITALONI ARIANNA	Presente	
8 - MONALI DANIELA	Presente	
9 - PEDRINI EGIDIO ENRICO	Assente	
10 - CALLIERI VIVIANA	Assente	
11 - BIANCHINOTTI STEFANO	Assente	

Totale presenti **6**

Totale assenti **5**

---

Assiste il Segretario Comunale Dott. **CARLO CONSOLANDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **CRISTIAN PETACCHI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto che la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1<sup>a</sup> gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

*14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:*

*a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

*b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:*

*«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

Visto l'art.1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che:

- al comma 10 lettera b) ha previsto la riduzione al 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione di quelle catastalmente classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo, a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale;

- ai commi 53 e 54 ha previsto la riduzione al 75% dell'aliquota base per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998, n. 431;

- al comma 14 ha previsto che l'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RILEVATO che la Legge 30 Dicembre 2018 numero 145 ha prorogato anche per l'anno 2019 la possibilità per i Comuni di mantenere l'aliquota Tasi sulle seconde case se già negli anni scorsi deliberata e confermata

Richiamato il regolamento che disciplina l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30/05/2016, in particolare l'art 7, comma 8, in base al quale il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2019 sono di seguito riportati unitamente alla percentuale di copertura assicurata dalla TASI:

Illuminazione pubblica:	€ 82.400,00
Manutenzione strade:	€ 35.000,00
Servizi socio-assistenziali:	€ 58.202,00

Previsione Entrate per TASI : € 90.000,00

PERCENTUALE DI COPERTURA 51,25%

Ritenuto, allo scopo di finanziare nella misura suindicata i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, garantendo nel contempo gli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote e le detrazioni relative alla TASI per il 2019 nella stessa misura dell'anno 2018, ovvero:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9)	esente
Altri fabbricati ed aree fabbricabili	1 per mille
Terreni agricoli ed incolti	esente

Tenuto conto che le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art 1 della Legge 27/12/2013, n. 147;

CONSIDERATO che è differito al 31/03/2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 da parte degli enti locali;

Visto l'allegato parere tecnico-contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli ;

## DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28/12/2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2018:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9)	esente
Altri fabbricati ed aree fabbricabili	1 per mille
Terreni agricoli ed incolti	esenti

2. di dare atto che l'art. 1 della Legge 28/12/2015, n. 208, al comma 10 lettera b) ha previsto:

- la riduzione al 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione di quelle catastalmente classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo, a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale
- ai commi 53 e 54 ha previsto la riduzione al 75% dell'aliquota base per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998, n. 431;
- al comma 14 ha previsto che l'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13-bis, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e come modificato dall'art 10 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35.

4. di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

**PARERI PREVENTIVI**

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE , della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Cristian Petacchi

---

Delibera di C.C. n. 7 del 29.03.2019

**Letto Approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**  
CRISTIAN PETACCHI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. CARLO CONSOLANDI

---

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 04.04.2019 al 19.04.2019 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, 04/04/2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**CARLO CONSOLANDI**

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- ❑ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**CARLO CONSOLANDI**

---